



COMUNE DI OYACE COMMUNE DE OYACE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE



ORDINANZA N. 6 / 2025

OGGETTO:	CHIUSURA TRATTO ALTAVIA N. 1 DA VERNOSSE AL COL DE VESSONAZ
-----------------	--------------------------------------------------------------------

IL SINDACO

DATO ATTO che durante gli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 16 e 17 aprile 2025 sono stati numerosi i danni a piante presenti nei pressi del tratto dell'Altavia n. 1 da Vernosse al Col de Vessonaz;
PRESO ATTO che in data 22 aprile 2025, in occasione di un sopralluogo effettuato per rilevare eventuali danni causati dagli eventi di cui sopra, il competente ufficio tecnico ha rilevato l'opportunità di chiudere al transito pedonale il tratto sopracitato, nei due sensi di circolazione, che attualmente risulta impraticabile;
RAVVISATA la necessità per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica e privata, di dover chiudere temporaneamente al transito pedonale il tratto dell'Altavia n. 1 che va da Vernosse al Col De Vessonaz, in attesa dei lavori di ripristino dei danni dovuti agli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 16 e 17 aprile 2025;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della strada, approvato con D.Lvo 30 Aprile 1992, n. 285 delle norme sulla disciplina stradale ed il relativo regolamento di attuazione e di esecuzione, approvato con D.O.R. 16.12.1992 n. 495, e successive modificazioni, concernenti i divieti, gli obblighi e le limitazioni alla circolazione dei veicoli e delle persone;

CON i poteri conferiti dalla legge 08.06.1990, n. 142 e successive modificazioni

ORDINA

con effetto immediato il divieto di transito pedonale, nei due sensi di circolazione, nel tratto dell'Altavia n. 1 che va da Vernosse al Col De Vessonaz, per i motivi sopra esposti.

I trasgressori saranno passibili di sanzione amministrativa oltre a denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa.

La presente ha validità immediata e sino a successiva revoca da parte del sottoscritto.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti i funzionari e gli agenti di cui all'art. n.12 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Regione o al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta.

Oyace, 24 aprile 2025

IL SINDACO

Stefania Clos

Documento firmato digitalmente